



CONGREGATIO PRO CLERICIS

NOTA

*a proposito dell'incardinazione dei membri chierici
in Associazioni Pubbliche Clericali.*

Un po' di storia per situare il tema.

Il Can. 111, § 1 del CIC 1917 recitava: *Quemlibet clericum oportet esse vel alicui dioecesi vel alicui religioni adscriptum, ita ut clerici vagi nullatenus admittantur*, presentando una visione restrittiva dell'istituto dell'incardinazione, limitata a una diocesi o a un istituto religioso; per altro, a riprova di tale approccio poco possibilista in tale campo, nel medesimo CIC 1917 l'escardinazione con conseguente nuova incardinazione era consentita una sola volta (can. 112).

Durante i lavori preparatori del CIC 1983 (cf. *Communicationes XII*, 1980, 109-112), sino all'ultimo progetto, in un canone inserito dopo l'attuale can. 315, si prevedeva la possibilità che esistessero associazioni con facoltà di incardinare chierici. Tale possibilità è stata soppressa nell'ultima revisione del CIC 1983, dal momento che si era ritenuto che a tale problematica si fosse già risposto tramite le "società di vita apostolica" (can. 731 CIC).

La possibilità di incardinare chierici in associazioni, tuttavia, non è stata del tutto abbandonata, dal momento che qualche anno dopo (1990) viene accolta nel can. 579 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.

Con Lettera del 13 maggio 2006, l'allora Prefetto della Congregazione per il Clero, Card. Castrillón Hoyos, richiese a Benedetto XVI di concedere al summenzionato Dicastero il privilegio (ex can. 76, § 1) di poter «*concedere ad una specifica Associazione o Movimento ecclesiale la capacità giuridica di incardinare i propri chierici, dopo aver studiata la petizione e adoperato le consultazioni pertinenti*».

Per conseguenza, in data 11 gennaio 2008, Benedetto XVI ha confermato alla Congregazione il privilegio di concedere la facoltà di incardinare chierici nelle Associazioni Pubbliche Clericali di diritto pontificio che ne facciano richiesta e che siano in possesso di determinati requisiti. Dopo le prime esperienze, in data 28 aprile 2008 la Congregazione per il Clero ha provveduto a formalizzare alcuni "criteri interni" da applicare nei casi di richiesta di incardinare da parte di Associazioni Pubbliche Clericali. Il Santo Padre Francesco, che ha a cuore in modo particolare il tema dell'incardinazione – una Riunione dei Capi Dicastero su tale tema, da Lui voluta, ha

avuto luogo 2 giorni fa – ha confermato il privilegio concesso alla Congregazione da Benedetto XVI.

Attualmente le Associazioni Pubbliche Clericali con facoltà di incardinare, erette dalla Congregazione per il Clero, sono 4: *Communauté Saint Martin*, *Société Jean-Marie Vianney*, *Opera di Gesù Sommo Sacerdote* e *Fraternità dei Sacerdoti Operai Diocesani del Cuore di Gesù* (cf. Annuario Pontificio 2017, pp. 1697 e 1872-1873). Altre richieste sono allo studio del Dicastero, in modo particolare quella della *Comunità dell'Emmanuel*.

Gli auspici della Congregazione per il Clero.

L'intento della Congregazione per il Clero è proseguire sulla via indicata dal Concilio Vaticano II, ripresa dal CIC 1983 e dal Magistero Pontificio nel suo insieme. Si tratta di una via fatta soprattutto di prospettive, più che di "divieti", ispirata a un orizzonte teologico chiaro, già recepito dalla normativa canonica e suscettibile di ulteriori applicazioni; d'altra parte, inevitabilmente, è anche una via caratterizzata da prudenza e chiarezza, che rendono impossibile un allargamento indiscriminato della facoltà di incardinazione, per non ridurla a una mera formalità, svuotata di contenuti.

Per le ragioni esposte sopra quindi – per l'essere realtà fluide e dai contorni non sempre chiaramente definiti o definibili, per l'indole laicale, per la natura per lo più di "associazione privata", quindi non abilitata a parlare a nome della Chiesa, per l'essere governati prevalentemente da laici – questa Congregazione manifesta un parere negativo rispetto all'eventualità prospettata da alcuni di incardinare i chierici direttamente nelle cd. "nuove realtà ecclesiali" (movimenti, associazioni, etc.).

Secondo il parere e l'esperienza del Dicastero, invece, per offrire una soluzione ecclesialmente valida alle varie problematiche relative all'incardinazione di chierici legati alle cd. "nuove realtà ecclesiali", buone opportunità, almeno in prospettiva, sembra offrire la possibilità dell'incardinazione in Associazioni Pubbliche Clericali, come le 4 summenzionate.

In tali casi, infatti, i chierici dipendono da un "Moderatore", con la potestà di un Ordinario, che ne cura la formazione iniziale e permanente, tramite un sacerdote a ciò deputato, ne segue la disciplina e affida loro incarichi ministeriali, sia al servizio dell'associazione che al servizio di qualche diocesi, in accordo con i rispettivi Vescovi. Inoltre, garantita la guida da parte di chierici, le associazioni di questo tipo assumono l'esercizio dell'ordine sacro come proprio carisma e possono essere riconosciute in esso dalla Chiesa, adempiendo ai 3 requisiti richiesti dal can. 302 CIC perché una associazione possa essere considerata "clericale".

I criteri valutativi adottati dalla Congregazione per il Clero.

Al verificarsi di alcune condizioni e secondo la propria competenza in tale ambito, la Congregazione per il Clero vede con favore la costituzione di associazioni pubbliche

clericali di diritto pontificio con facoltà di incardinare, anche nate all'interno di "nuove realtà ecclesiali".

Alcuni dei fattori principali che possono essere indicati come "criteri guida" di cui tenere conto in vista della eventuale concessione della facoltà di incardinare potrebbero essere i seguenti:

1. Consistenza numerica stimata della costituenda Associazione Pubblica Clericale. Il dato numerico è importante, per garantire l'effettiva novità e peculiarità del carisma ecclesiale da cui l'Associazione nasce, nonché per evitare la creazione di "gruppetti" di chierici che cercano semplicemente di "emanciparsi" dal proprio Ordinario e di garantirsi spazi di autonomia per il perseguimento di progetti personali più che di fini ecclesiali;

2. Possibilità di offrire formazione, iniziale e permanente, adeguata, nonché sostentamento materiale ai chierici. Infatti, la facoltà di incardinare chierici comporta per una associazione una serie di doveri nei loro riguardi; si tratta di doveri nell'ambito della formazione, iniziale e permanente (cf. can. 279 CIC), che deve essere loro garantita, come occasione di crescita e santità personale, ma anche come preparazione in vista di un più proficuo esercizio del ministero. Giova ricordare che i Seminari/Case di formazione di un'Associazione con facoltà di incardinare dovranno presentare il modello di pastore proposto dalla Chiesa Universale e formare i seminaristi in quel senso, a partire dalla *Ratio formationis*, redatta in base alla *Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis* e approvata dalla Congregazione per il Clero.

Infatti, anche se sono vari i carismi per viverlo e "arricchirlo" uno solo è il ministero del sacerdote, chiamato a essere pastore, servo, padre e fratello per le persone a lui affidate. Ma i doveri dell'Associazione nei riguardi dei chierici sono anche di natura economica (cf. can. 281, §§ 1-2), relativamente al loro onesto sostentamento per l'esercizio del ministero e alla previdenza sociale in caso di malattia o vecchiaia. Occorre quindi che l'Associazione che intende incardinare chierici sia una realtà solida spiritualmente e anche con adeguate prospettive economiche. In sintesi, si può dire che una Associazione deve poter disporre degli strumenti adeguati – formativi ed economici – per perseguire il fine per cui viene eretta e per il quale chiede di poter incardinare chierici.

3. Una esperienza ecclesiale "matura", definita e provata nel corso del tempo. L'incardinazione dei chierici è il frutto di un cammino ecclesiale, al quale deve essere concesso un tempo opportuno per poter manifestare solidità interna, fedeltà al Magistero, utilità ecclesiale, capacità di perseveranza nel portare avanti opere collegate a un determinato carisma, disponibilità nei riguardi degli Ordinari diocesani per l'esercizio del ministero e la cura del Popolo di Dio. In tal senso, deve potersi applicare, per così dire, un "criterio di comunione", ovvero la verifica di una partecipazione alla

missione universale della Chiesa, scevra da elementi autoreferenziali che pregiudichino in qualche modo un'unità reale e non solo ideale.

4. Garanzie circa il profilo umano, spirituale, morale del “fondatore/fondatrice”. I “fondatori” di nuove realtà sono persone carismatiche, capaci di attrarre intorno a sé un certo numero di fedeli, ma, in non pochi casi, si rivelano anche problematici, dispotici all'interno della realtà da loro creata e refrattari a qualunque collaborazione ecclesiale al di fuori di essa. In alcuni casi non sono mancati rilievi, anche gravi, di carattere dottrinale e morale. Quindi, prima di affidare a una di tali nuove realtà la possibilità di incardinare chierici occorre verificare – per quanto possibile – che il fondatore sia in grado di fare fronte alla responsabilità da tutti i punti di vista.

5. Uno statuto che garantisca la legittima autonomia di governo e di esercizio del ministero rispetto alla più ampia realtà associativa. In alcuni casi l'Associazione che intende incardinare chierici nasce all'interno di una realtà più ampia, composta anche da laici e consacrati, magari diretta da un laico. In tali casi, la Congregazione per il Clero, prima di approvare lo statuto, verificherà che esso garantisca che l'Associazione sia diretta da un chierico e che, in dipendenza da questo, i seminaristi e i presbiteri incardinati possano ricevere indicazioni per la formazione e l'esercizio del ministero, godendo quindi della necessaria autonomia di governo rispetto ai laici che partecipano al medesimo carisma.

Dove tali condizioni non si ravviseranno, i sacerdoti resteranno incardinati nella propria diocesi/istituto, al cui Ordinario presteranno obbedienza, sin dal Seminario, e al cui servizio eserciteranno il ministero, ispirandosi al carisma della “nuova realtà ecclesiali” di riferimento, del quale il Vescovo sarà chiamato a tenere conto; il tutto dovrà avvenire con il fattivo e positivo contributo di tutti gli interessati, secondo quanto si legge nel *Direttorio per la vita e il ministero dei presbiteri*: «I presbiteri, poi, incardinati in una diocesi, ma per il servizio di qualche movimento ecclesiale o nuova comunità approvati dalla competente Autorità ecclesiastica, siano consapevoli di essere membri del presbitero della diocesi in cui svolgono il loro ministero e di dover sinceramente collaborare con esso. Il Vescovo di incardinazione, a sua volta, favorisca positivamente il diritto alla propria spiritualità che la legge riconosce a tutti i fedeli, rispetti lo stile di vita richiesto dall'appartenenza al movimento e sia pronto, a norma del diritto, a permettere che il presbitero possa prestare il proprio servizio in altre Chiese locali, se questo dovesse far parte del carisma del movimento stesso, impegnandosi in ogni caso a rafforzare la comunione ecclesiale» (n. 35).

In conclusione

Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, nel rispetto dei 5 summenzionati criteri per valutare l'opportunità di concedere o meno la facoltà di incardinare, la Congregazione per il Clero ritiene che il ricorso **all'incardinazione in associazioni pubbliche clericali di diritto pontificio** possa costituire uno strumento innovativo (non “nuovo”, perché era presente nei lavori preparatori per il CIC 1983 ed appare nel

CCEO) per regolamentare realtà già esistenti o *in itinere*, ma di fatto al presente *praeter ius*, e per accogliere quelle novità che lo Spirito vorrà ancora suscitare nella Chiesa in merito all'esercizio del ministero dei chierici. D'altra parte, aver individuato e preparato uno strumento – come il tipo di incardinazione sin qui descritto – non comporta che si debba ricorrere a esso ogni volta che ciò viene richiesto; l'incardinazione di chierici infatti è foriera di varie e importanti conseguenze, teologiche, canoniche, umane, che devono essere ben ponderate, caso per caso e senza generalizzazioni. Non si tratta infatti di “superare” l'incardinazione nelle diocesi, ma di proseguire sulla linea dell'ampliamento delle possibilità in tale ambito avviatasi dopo il CIC 1917.